SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN TRE LOTTI PER LA FORNITURA DI ACCUMULATORI DA AVVIAMENTO E TRAZIONE PER AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA COSTITUENTI IL PARCO VEICOLARE DI ASIA NAPOLI S.P.A.

PA012/2022

Lotto n	
CIG:	
CUI: 0749474063720200	000-79
Aggiudicataria	
% di ribasso offerto	in aggiunta al 30% stabilito da Asia

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI5
ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE6
ARTICOLO 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO7
ARTICOLO 5 – COLLAUDO/ VERIFICA DI CONFORMITA'7
ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI CORRISPETTIVO - REVISIONE PREZZI 9
ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO10
ARTICOLO 8-MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA11
ARTICOLO 9 - PENALI11
ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO12
ARTICOLO 11 - RECESSO14
ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO14
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA16
ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE 17
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI 18
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO18
ARTICOLO 17- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI19
ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO20

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO	20
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI	20
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE ETICO COMPORTAMENTO	
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE	22
ARTICOLO 23 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE ACCORDO QUAD	RO . 22
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI	23

ACCORDO QUADRO

TRA

Asia Napoli S.p.a . (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n 37/D in nersona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ing.

dei Francesi n. 3//D, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ing
Domenico Ruggiero, domiciliato per la carica presso la sede della società - (di seguito
denominata anche "Stazione Appaltante")
E
Codice Fiscale e Partita Iva con sede legale, (di seguito denominato "Fornitore").
Congiuntamente definite "Parti".
PREMESSO
l) che ASIA NAPOLI S.p.a., con Determina a contrarre n del2022,
dell'Amministratore Unico, ha indetto una procedura aperta n. PA012/2022, suddivisa in tre
lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di
accumulatori da avviamento e trazione per automezzi e mezzi d'opera costituenti il parco
veicolare di Asia Napoli S.p.a., per la durata di 24 mesi;
2) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, con bando pubblicato sulladel
2022, è stata indetta la procedura aperta n. PA012/2022, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo;
3) che all'esito delle ordinarie operazioni di gara, e dopo l'esito positivo delle verifiche
effettuate, con determina dell'Amministratore Unico n del, è
stata disposta l'aggiudicazione della gara, in favore della Societàche ha
offerto un ribasso delsugli importi posti a base di gara sui listini allegati ;
4) che, inoltre, in data, la Stazione Appaltante ha interpellato la Banca dati nazionale
antimafia come da prot. Ingresso per acquisire l'informativa antimafia per la
società;
5) che a tutt'oggi non sono pervenute tali informazioni da parte della suddetta Banca dati, per
cui, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto
sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011;
6) che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, il Fornitore ha presentato la
cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto e le polizze RTC e RCC
previste dall'art. 14 del presente contratto.

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le forniture di accumulatori, oggetto del presente appalto non potranno mai essere sospese per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore, in quanto ASIA svolge attività di pubblico interesse ai sensi dell'art.177 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della Legge 12/6/1990, n.146, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000. In ogni caso al verificarsi della mancata consegna delle forniture che potranno causare fermi del personale dipendente, ASIA si riserverà di addebitare i costi del danno causato per la mancata raccolta differenziata dei rifiuti con tutte le conseguenze di carattere igienico-sanitario.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1- DEFINIZIONI

l termini sotto	ındıcatı	avranno i	ıl sıgnı	ficato di	ı seguito	indicato:

-	per Fornitore si intende;
-	per Stazione Appaltante si intende ASIA Napoli S.p.a. come in epigrafe identificata;
-	per Accordo Quadro si intende l'accordo quadro, concluso tra Asia Napoli S.p.a.
	avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli
	ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;

- per Ordinativo di fornitura si intende l'ordinativo di fornitura emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail al Fornitore contenente le quantità degli accumulatori, la marca ed il codice articolo; tempi di consegna; luogo di consegna e modalità di esecuzione della fornitura. <u>Tale documento impegna il Fornitore</u> <u>all'esecuzione della prestazione richiesta;</u>
- per Responsabile del Procedimento si intende l'Ing. Gennaro Luongo;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Fornitore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 Con il presente accordo quadro, la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, la seguente fornitura biennale di accumulatori marca______per gli automezzi del parco veicolare di Asia Napoli S.p.a.

L'importo complessivo dell'accordo quadro, è pari a Euro 210.000,00 oltre IVA come per legge. L'importo è suddiviso in tre lotti ognuno di complessivi Euro 70.000,00. I prezzi potranno subire modifiche in funzione delle oscillazioni e/o variazioni di mercato delle materie prime così come desumibili da indici di mercato.

Le previsioni quantitative di acquisto devono ritenersi meramente indicative e non impegnative per ASIA, la quale si riserva di non acquistare tutte le tipologie di accumulatori e di acquistarli in quantità diverse e tipologie diverse.

Si precisa che i costi relativi al confezionamento, all'imballo, alle spese di consegna, al trasporto, al cobat e alle addizionali piombo ed energia sono a cura e carico dell'impresa aggiudicataria.

- 2.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a fornire gli accumulatori, in esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi di volta in volta da quest'ultima.
- 2.3 La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo al Fornitore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi, consegnando i prodotti conformi a quanto previsto. Ne consegue che la Stazione Appaltante non è tenuta a formalizzare gli ordinativi di fornitura applicativi del presente accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
- 2.4 Il presente Accordo Quadro avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula ovvero dalla data del verbale di avvio della fornitura qualora anteriore alla data di stipula del presente accordo. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi di fornitura.

2.5. Proroga Tecnica

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice degli appalti, per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre 6 mesi, alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'impresa aggiudicataria entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del bando avente ad oggetto la nuova gara. In tal caso, l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore si obbliga:

a) a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante. La consegna di

- ciascuna tipologia di accumulatori dovrà essere effettuata entro 5 giorni dal ricevimento via Pec dell'ordine;
- a consegnare, a propria cura e spese, i prodotti della tipologia indicata nei singoli ordinativi di fornitura presso il Magazzino Generale di ASIA sito in Via Luigi Volpicella n. 315, Napoli, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali o presso altro sito aziendale indicato nei singoli ordinativi della stazione appaltante;
- c) a garantire che la materia prima dei singoli ordinativi di fornitura sia conforme alle schede tecniche fornite dal concorrente in fase di gara, per ogni tipologia di prodotto, nonché a quanto previsto dalle norme di legge in materia.

ARTICOLO 4 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 4.1 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, controlla l'esecuzione dell'accordo quadro congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto il cui incarico è affidato a _______ dipendente di ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche DEC).
- 4.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della fornitura. Fermo restando quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'accordo quadro.
- 4.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce al Fornitore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento.
- Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.
- 4.4 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 5 - VERIFICA DI CONFORMITA'

5.1 La Stazione Appaltante, ha la più ampia facoltà di verifica e controllo sulla conformità tecnica dei prodotti forniti rispetto alle specifiche richieste nel disciplinare di gara ed alle normative vigenti in materia. A tal fine, la Stazione Appaltante, potrà richiedere in qualsiasi momento ogni documentazione ritenuta necessaria per verificare la natura dei prodotti forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel disciplinare di gara ed alle normative tecniche, vigenti in materia. Qualora la documentazione relativa alla conformità non sia fornita nei termini

assegnati, ovvero risulti incompleta o sia ritenuta non idonea, o addirittura non posseduta, l'aggiudicatario è obbligato a fornire, per tutti gli articoli oggetto della verifica e per tutta la durata dell'appalto, articoli qualitativamente migliori, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

In caso contrario, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere l'appalto ovvero di acquistare la materia prima presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, all'aggiudicatario, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Le stesse azioni saranno poste in essere per inadempienze riguardanti la documentazione relativa ai componenti soggetti a prove di omologazione.

Al fine di verificare la corrispondenza della materia prima fornita dall'aggiudicatario con quanto richiesto negli ordinativi, la Stazione Appaltante invierà la materia prima fornita presso idonei laboratori per le analisi di conformità rispetto a quanto richiesto. Nel caso in cui l'esito della verifica di conformità risulterà negativo, la Stazione Appaltante addebiterà i costi sostenuti all'aggiudicatario e la materia prima sarà resa a cura e carico dello stesso, che dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine richiesto e che, comunque, non potrà essere superiore a 2 giorni.

La Stazione Appaltante demanda al Responsabile del Procedimento l'incarico di seguire il collaudo della fornitura e di certificare l'avvenuta fornitura dei prodotti, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di eseguire, nel corso della durata del contratto, ogni prova e/o verifica che ritenesse necessaria, anche al fine di verificare la conformità delle forniture.

La certificazione delle avvenute consegne dei prodotti da parte del Rup verrà emessa sulla scorta delle bolle di consegna della merce. Le bolle di consegna dovranno riportare il timbro della Stazione Appaltante (ASIA) e la firma del personale preposto al controllo presso la sede di consegna.

- 5.3 Il collaudo è volto a verificare la conformità delle forniture. Le operazioni di collaudo devono risultare da apposito certificato (CDP) propedeutico alla fatturazione del corrispettivo da parte dell'Appaltatore. I costi per le operazioni di collaudo, compresi quelli di laboratorio (qualora necessari), restano a carico dell'Appaltatore.
- 5.4 Qualora il collaudo della fornitura dei prodotti dia esito negativo, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione degli stessi entro i successivi 3 giorni. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9, la mancata conformità dei prodotti, obbliga alla sostituzione degli stessi, ed equivale a mancata consegna della fornitura.

5.5 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, nel caso di due accertamenti anche non consecutivi con esito negativo.

ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI CORRISPETTIVO - REVISIONE PREZZI

6.1 La Stazione Appaltante corrisponde al Fornitore i seguenti prezzi unitari per il Lotto n_____al netto dello sconto base sul prezzo di listino al 30%_____in più al netto dello sconto offerto in gara.

Il corrispettivo del presente accordo quadro della durata biennale, in esecuzione del quale possono essere emessi gli ordinativi di fornitura, d'importo inferiore a Euro 70.000,000 oltre Iva, come per legge per ogni lotto.

- 6.2. L'importo massimo presunto del presente accordo quadro è pari ad Euro 70.000,00 oltre Iva come per legge, per ogni lotto, per la durata di 24 mesi. La Stazione Appaltante si riserva di estendere la durata dell'accordo quadro fino all'esaurimento dell'importo.
- 6.3 Le Parti convengono che il corrispettivo contrattuale debba intendersi pattuito a misura, nel senso che l'importo da corrispondere al Fornitore viene determinato applicando i prezzi unitari, di cui al precedente comma 6.1, di ciascuna tipologia di accumulatori consegnati per ciascun ordinativo di fornitura.
- 6.4 Trattandosi di una fornitura le cui condizioni sono definite dall'andamento del mercato, i prezzi potranno subire oscillazioni e/o variazioni secondo le quotazioni delle materie prime. In considerazione dell'eventuale aumento dei prezzi, la revisione degli stessi sarà effettuata a fronte della presentazione di documentata istanza di parte. Detta revisione avrà luogo secondo il seguente meccanismo: Qualora, trascorsi almeno sei mesi dall'inizio della fornitura, si dovessero verificare durante l'esecuzione dell'appalto documentati aumenti delle materie prime, tali da determinare un aumento superiore al decimo dei prezzi del listino posto a base gara, l'impresa potrà chiedere l'utilizzo del listino che tiene conto di tali aumenti. La revisione sarà riconosciuta solo per quella differenza che eccede il decimo. Nel caso la variazione sia inferiore al decimo non si darà luogo ad alcuna revisione. Resta inteso che la Stazione Appaltante potrà chiedere all'impresa aggiudicataria il miglioramento delle condizioni economiche ove sia stata verificata una diminuzione del prezzo, rispetto a quello di aggiudicazione. A tale circostanza si applicheranno le medesime condizioni per il caso di aumento dei prezzi.

6.5 La fornitura biennale dei prodotti avverrà fino alla concorrenza dell'importo di ciascun lotto come sopra citato.

Le Stazione Appaltante si riserva di non acquistare tutte le tipologie di accumulatori previsti in gara e/o di acquistarli in quantità diverse da quelle previste.

Si precisa che i costi relativi alle spese di consegna, confezionamento, imballo, trasporto presso la sede Asia Magazzino Generale, e i costi da corrispondere al Consorzio Nazionale Batterie Esauste, e delle addizionali piombo ed energia sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Fatturazione e termini di pagamento

All'esito positivo della verifica di conformità relativa alla fornitura di ogni singolo ordinativo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento (CDP) ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore. L'importo riportato nel certificato di pagamento sarà dato dal prodotto del prezzo unitario di ciascuna tipologia di oli e grassi, per il numero di litri/kg consegnati e verificati con esito positivo. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità. Resta fermo l'obbligo di garanzia di cui al precedente art. 5. Il Fornitore, pertanto, dichiara di approvare in modo specifico il termine di pagamento di 60 giorni in deroga a quanto disposto dall'art. 113-bis del D. Lgs n. 50/2016. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura eseguita, nel senso che resta ferma la garanzia del Fornitore di cui al precedente articolo 5.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il numero di CIG (xxxxxx) ed ordine. il codice univoco dell'ASIA Napoli M5UXCR1. La fattura, intestata ad A.S.I.A. – Napoli S.p.A, Via Ponte dei Francesi 37/D 80146 NAPOLI, deve essere corredata dal certificato di pagamento (CDP) emesso dal Responsabile del Procedimento.

7.2 Le fatture emesse dal Fornitore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

7.3 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti

verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

ARTICOLO 8-MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere espletata alle seguenti condizioni:

8.1. Il Responsabile del magazzino provvederà all'emissione dell'impegno d'ordine con l'elencazione dei prodotti di cui ha bisogno muniti dei relativi codici aziendali. Entro 5 gg dal ricevimento dell'impegno d'ordine, trasmesso in via telematica, l'aggiudicatario dovrà consegnare presso il magazzino generale di ASIA, sito in Napoli alla Via L. Volpicella, i prodotti richiesti, accompagnati dal medesimo documento sul quale andranno indicate, per ciascun articolo, la quantità consegnata. Ricevuta la merce e riscontrata la sua conformità seguirà l'ordine, trasmesso in via telematica (PEC). Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere imballato in modo da evitare danni durante il trasporto e le operazioni di manipolazione. I costi di imballo sono a cura e carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 Penale per ritardata consegna

La Stazione Appaltante si riserva di applicare, salvo il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.:

- a) una penale pari all'0,4% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nella consegna degli accumulatori rispetto ai termini previsti;
- b) una penale pari al 0,8% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il venticinquesimo, nella consegna degli accumulatori rispetto ai termini previsti;
- c) una penale pari allo 1,0% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, successivo al ventiseiesimo giorno, nella consegna degli accumulatori, rispetto ai termini previsti, fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere l'accordo quadro/ordinativo di fornitura ai sensi dell'art. 10.

9.2 Per mancato superamento della verifica di conformità

Nel caso di mancato superamento di verifica di conformità, la materia prima sarà considerata come non consegnata nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che il Fornitore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare le medesime penali sopraindicate:

Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere l'accordo quadro qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di verifica di conformità.

9.3 Per difformità rispetto alle specifiche tecniche

Salvo quanto sopra disposto, ASIA si riserva di applicare, laddove la materia prima consegnata presenti difformità, una penale la cui entità, rapportata alla percentuale di scostamento dai parametri richiesti (tenuto conto delle tolleranze), sia compresa tra il 3% e il 10% del valore della fornitura inidonea e/o imperfetta.

9.4 Per difformità del materiale fornito

ASIA si riserva di addebitare, laddove vengano forniti accumulatori che potrebbero causare danni agli automezzi, i costi del danno determinato.

9.5 Modalità di contestazioni delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'accordo quadro nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

- d. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art.
 8 del Protocollo di Legalità;
- e. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte del Fornitore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'accordo quadro.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro sulle singole consegne nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte del Fornitore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- a. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 16;
- nel caso di reiterata violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'accordo quadro ovvero del singolo ordinativo;
- d. nel caso in cui il ritardo nella consegna degli accumulatori abbia superato il 26° giorno rispetto alla data prevista nel singolo ordinativo;
- e. nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di verifica di conformità abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione;
- f. nel caso di reiterate violazioni di quanto offerto dal Fornitore in sede di gara.

In tutti i casi innanzi indicati (10.2), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito al Fornitore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per contro-dedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

*** *** ***

Effetti della risoluzione del presente Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante si riserva di escutere la garanzia definitiva, fermo restante il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando il Fornitore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 11 - RECESSO

- 11.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.
- 11.2 Il Fornitore dichiara di essere edotto del fatto che il presente accordo quadro è stipulato sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

- 12.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto *[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]*.
- 12.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:
- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- 12.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- 12.4 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

12.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per le prestazioni da quest'ultimo eseguite.

A tal proposito si specifica che le prestazioni subappaltate saranno fatturate dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte delle prestazioni, eseguite dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al

netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per le prestazioni subappaltate. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per le prestazioni subappaltate in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

12.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

12.7 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 13 - GARANZIA DEFINITIVA

13.1 Il Fornitore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006,
sotto forma di polizza fideiussoria rilasciata da con la formula "a prima
richiesta", per un importo pari ad Euro (fermo restando quanto previsto dall'art. 93,
comma 7, del D. Lgs n. 50/2016), con validità di decorrenti dalla stipula del contratto.
La polizza è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse,
da parte del Fornitore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante
avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dal Fornitore
così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al

risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione dell'accordo quadro ovvero delle singole forniture.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione dell'accordo quadri.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli ordinativi di fornitura. In particolare, il Fornitore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna dei prodotti oggetto della fornitura presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante. A tal fine, il Fornitore ha prodotto la polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro _______, a copertura dei danni a cose e a terzi, compresi anche tutti i collaboratori di qualsiasi tipo dell'Appaltatore.

La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT e RCP che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto impiegati nelle operazioni di carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni a persone e cose trasportate sui

mezzi stessi, ed i danni conseguenti alle operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, installati sulle attrezzature di proprietà, in locazione o uso del Fornitore.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

15.1 Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

15.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del sub-appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

- 16.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto al Fornitore di cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:
- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e

che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;

- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Fornitore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
- 16.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione della fornitura appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte del Fornitore.
- 16.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 17- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore dichiara gli estremi del conto
corrente dedicato alla commessa pubblica:
e che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché
del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.
17.2 L'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il
medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge

17.3 Il Fornitore e si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

n. 136/2010 e s.m.i..

17.4 Il Fornitore e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17.5. Il Fornitore Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Fornitore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

18.2 Il Fornitore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Fornitore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore elegge domicilio in _______. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

21.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dei contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente 1'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, il Fornitore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 Il Fornitore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

22.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE ACCORDO QUADRO

23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Schede Tecniche e di sicurezza
- b) Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

- 24.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'accordo quadro nel suo complesso.
- 24.2 Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole. Qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
- 24.3 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i.. D.M. n. 49/2108.

Il presente Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli, 06/07/2022	
ASIA Napoli S.p.A.	Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto.

Il Fornitore